

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E PULIZIA SEDIE E ALTRI MATERIALI A SUPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI CULTURALI E DI INIZIATIVE DEL COMUNE DI CARPI**

#### **ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Potranno presentare istanza di partecipazione le cooperative sociali volte a promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, ai sensi della legge n. 381/1991, art. 1 comma 1 lettera b).

Gli operatori dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, forniti in sede di manifestazione di interesse tramite dichiarazione sostitutiva, e dell'iscrizione negli appositi albi regionali di cui all'art. 9 comma 1 della l. 381/91.

In tale sede di manifestazione di interesse dovranno presentare contestualmente una scheda aziendale che contenga le seguenti informazioni:

1. numero e CV dei coordinatori che la cooperativa si impegna a utilizzare per lo svolgimento dell'attività in oggetto;
2. numero di operatori svantaggiati che la ditta inserirà nei servizi oggetto del contratto;
3. numero e tipologia dei mezzi a disposizione dei servizi oggetto del contratto.

#### **ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il servizio consiste in pulizia e movimentazione sedie, installazioni ludiche giganti, movimentazione arredi istituti e attività culturali, servizio di pulizia nei punti di spettacolo all'aperto, con una stima di circa 1.050 ore per ogni annualità, per complessive 2.100 ore nell'intero contratto.

Il prezzo orario del servizio a base di gara è di:

- € 17,00+iva/ora per la tariffa diurna, ore 7-22;
- € 19,00 +iva/ora per la tariffa notturna, ore 22-7.

L'importo a base di gara è di euro **38.095,24 + iva 5%**, per complessivi **euro 40.000,00**, così definito:

- **euro 19.047,12 + iva 5%**, per complessivi **euro 20.000,00**, per l'anno 2020;
- **euro 19.047,12 + iva 5%**, per complessivi **euro 20.000,00**, per l'anno 2021.

#### **ART. 3 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

I servizi in oggetto verranno assegnati mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A) del d. lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, determinato mediante percentuale unica di ribasso sull'importo a base di gara, come consentito dall'art. 95 comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse e accessorie alle prestazioni richieste a esclusione della sola IVA.

Non sono ammesse offerte a rialzo.

Il ribasso offerto in sede di preventivo sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso di esecuzioni, qualora ammissibili e autorizzate dal direttore dell'esecuzione del servizio indicato all'art. 9 del presente capitolato.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'operatore economico, se non disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

L'Amministrazione di riserva sin da ora la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio, nell'ipotesi in cui i partecipanti non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, ovvero l'offerta non risulti congrua e in linea con i prezzi di mercato.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di non pervenire all'aggiudicazione del servizio nel caso in cui si dovessero verificare situazioni e cause di forza maggiore che interrompano per lungo tempo le attività culturali dell'Amministrazione.

#### **ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La Convenzione ha durata **fino al 31/12/2021**, ovvero scadrà al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale, mentre l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni coinciderà con la data della prima richiesta di servizio da parte del personale dell'Amministrazione.

In ogni caso la cooperativa, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad assegnare le diverse prestazioni per il successivo periodo, è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali nella misura strettamente necessaria all'effettuazione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo Affidatario ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d. lgs. 50/2016.

#### **ART. 5 – MODALITA' E LUOGHI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI**

Le attività richieste alla cooperativa affidataria possono svolgersi in differenti luoghi della città di Carpi, comunicate di volta in volta dal direttore dell'esecuzione del servizio sulla base delle esigenze tecniche delle singole attività che verranno realizzate, e che potranno comprendere sia spazi esterni (piazze e cortili del centro storico, parchi pubblici, frazioni, cantine) sia al chiuso (sedi degli istituti culturali).

Pertanto, il seguente elenco di caratteristiche tecniche ed esigenze è da ritenersi indicativo e non vincolante per l'Amministrazione, che avrà la facoltà di integrare le richieste in base alle esigenze degli eventi che saranno programmati in corso d'anno.

Queste sono le caratteristiche degli spazi esterni interessati, al netto di variazioni normative che possano intervenire nel corso del periodo di durata della convenzione:

1. piazzale Re Astolfo: dalle 500 alle 1000 sedie;
2. cortile d'Onore: 300 sedie;
3. piazza Martiri: dalle 50 alle 3.000 sedie;
4. cortile di Levante: 120 sedie;
5. cantine del territorio, parchi e frazioni: 150/200 sedie;
6. chiostro san Rocco: 300 sedie;
7. cinema estivo: 300 sedie
8. Torre dell'Uccelliera: montaggio e smontaggio SNUG (allestimento gioco gigante)

Spazi interni interessati:

1. Castello dei ragazzi
2. Biblioteca multimediale Loria
3. Archivio storico comunale
4. Teatro comunale
5. Musei

Nei vari punti di spettacolo sopra descritti sono previste distese di sedie per la seduta del pubblico, nel rispetto delle norme di sicurezza, con accorgimenti quali l'agganciamento delle sedie, la distanza di sicurezza e vie di fuga, il numero di sedute proporzionato alla capienza massima degli spazi interessati.

Il servizio prevede:

1. Pulizia e sistemazione delle sedie in blocchi (secondo le istruzioni che vengono impartite) con fronte al palco che sarà posizionato in Piazzale Re Astolfo e sistemazione di totem e transenne;
2. In base a un calendario da concordare con l'Ufficio Cultura, sistemazione e pulizia delle sedie in blocchi presso gli altri spazi in cui saranno organizzate iniziative culturali e sistemazione di transenne;
3. In base a un calendario da concordare con l'Ufficio Cultura, rimozione e accatastamento di transenne, praticabili e sedie in altri luoghi del territorio di Carpi dove si svolgono iniziative;
4. Servizio di pulizia dopo lo svolgimento degli spettacoli, in modo da rimuovere i rifiuti più grossi e pericolosi (lattine, vetro) in occasione di particolari eventi che verranno segnalati dall'ufficio cultura;
5. Allestimento e smontaggio di giochi giganti presso il Castello dei ragazzi.

Il servizio di movimentazione sedie è richiesto con frequenza pressoché quotidiana, durante la programmazione estiva.

Nel periodo annuale è stimata una necessità complessiva di n. 1.050 ore. Il numero indicativo delle esigenze è stato stilato sulla base delle esigenze riscontrate durante gli ultimi anni, e potrebbe subire variazioni, sempre nel rispetto del valore complessivo del contratto.

Il numero e la tipologia dei servizi saranno stabiliti in base alle effettive richieste tecniche relative agli eventi da organizzare.

I servizi dovranno essere garantiti in qualunque fascia oraria (serale e/o notturna, domenicale e festiva) a seconda delle esigenze del Comune di Carpi, con la differenziazione di prezzo tra orario diurno (ore 7-22) e orario notturno (ore 22-7) e senza differenziazioni di prezzo tra giorni feriali e giorni festivi.

La tipologia dei servizi tecnici sarà esattamente indicata nelle richieste di volta in volta inviate dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da un suo assistente delegato alla cooperativa affidataria. L'Amministrazione provvederà a richiedere i servizi specifici mediante invio di un calendario a frequenza mensile, tramite posta elettronica, con la possibilità di inserire modifiche e/o annullamenti entro le 24 ore precedenti il singolo servizio.

Potranno essere richiesti servizi aggiuntivi o sostitutivi a carattere di urgenza, entro le 3 ore precedenti il servizio, sempre mediante posta elettronica preceduta da richiesta telefonica ad un riferimento indicato dalla cooperativa. In particolare si fa riferimento a situazioni legate alle condizioni atmosferiche, in considerazione della realizzazione di buona parte delle attività all'aperto, e di quelle rassegne che per loro natura presentano una maggior densità di iniziative.

#### **ART. 6 - EVENTUALI SERVIZI CHIESTI DA TERZI**

In aggiunta a quanto previsto nel presente capitolato d'oneri, potranno essere eventualmente chiesti ulteriori servizi, direttamente dai soggetti terzi utilizzatori degli spazi sopra indicati o comunque di pertinenza del Comune di Carpi. In tali limitati casi, la cooperativa si impegna a svolgere detti servizi alle stesse condizioni definite per l'Amministrazione.

#### **ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente Capitolato, la cooperativa deve versare, prima della stipula del contratto, una cauzione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione al netto degli oneri fiscali. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al

20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità:

- con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta;
- con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

### **ART. 8 – RESPONSABILITA' CIVILE E DANNI MATERIALI**

Sarà obbligo della ditta affidataria adottare, nell'esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta affidataria è l'unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell'esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati.

La ditta affidataria dovrà presentare idonea polizza a garanzia della responsabilità civile con massimale garantito non inferiore a euro 1.000.000,00 per ogni sinistro.

L'amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione che garantisce la responsabilità civile della ditta affidataria.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, la ditta affidataria deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione del contratto.

La ditta affidataria manleva comunque il Comune di Carpi da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa e/o conseguente agli interventi di che trattasi.

La ditta affidataria dovrà in ogni caso risarcire l'Amministrazione comunale di ogni danno, comprovato, causato a edifici, strutture e attrezzature di proprietà del Comune di Carpi e/o di terzi.

### **ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Manuela Rossi, Responsabile della gestione del sistema museale, Incarpi, attività culturali/promozionali indoor e outdoor teatro, come da nomina agli atti del prot. gen.le n. 60542 del 30.10.2019, mentre le funzioni di direttore dell'esecuzione saranno svolte dal sig. Odoardo Semellini dell'ufficio cultura del Comune di Carpi.

### **ART. 10 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA AFFIDATARIA**

La ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo della persona che sarà responsabile dell'esecuzione del servizio tramite comunicazione scritta di mandato conferito a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Direttore dell'esecuzione del servizio indicato all'art. 9. La ditta affidataria deve garantire la reperibilità di un Responsabile dell'esecuzione del servizio tramite mail e cellulare.

Il direttore dell'esecuzione del servizio, nominato dall'Amministrazione, ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile dell'impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. La ditta affidataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nel servizio.

Ogni variazione della persona di cui al punto primo deve essere tempestivamente notificata ai Direttori dell'esecuzione della fornitura o servizio e deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

#### **ART. 11 - SUBAPPALTI**

Il subappalto è disciplinato secondo le procedure e modalità dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 ed è consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105 c.2 del d. lgs. 50/2016.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Carpi. Si precisa inoltre che, anche per i subappaltatori, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del d. lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera 1293/2016.

Ai sensi dell'art. 105 comma 4 del d.l. gs. 50/2016 il subappalto è ammesso, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016.

Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Comune al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto incaricato.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, ai sensi dell'art. 105 comma 14 del d. lgs. 50/2016.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

I pagamenti avverranno a seguito di emissione di singola fattura per iniziativa o intervento. La fattura dovrà contenere nella descrizione il titolo dell'evento a cui il servizio si riferisce (per es: Festa del Racconto oppure movimentazione giochi Castello dei ragazzi).

Ogni fattura, emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere corredata del/i relativo/i ordine/i di fornitura e l'impegno di spesa.

Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, dall'esito positivo delle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica:

- del CIG (codice identificazione gara);
- dell'impegno spesa come indicato nella conferma d'ordine;

- del Codice Univoco: Ufficio UFT5W3.

Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell'IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell'indicazione del CIG comunicato.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la ditta affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il pagamento sarà effettuato in soluzione multipla, a interventi avvenuti e conseguente verifica della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura; gli importi saranno contabilizzati al netto del ribasso di gara, a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192, il pagamento delle fatture sarà subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010.

Le fatture, intestate al Comune di Carpi, C.so A. Pio 91 (C.F. 00184280360), dovranno essere trasmesse in modalità telematica tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata [fornitori@pec.comune.carpi.mo.it](mailto:fornitori@pec.comune.carpi.mo.it) e dovranno contenere il codice CIG.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 111 e 112 del codice dei contratti, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La liquidazione delle fatture sarà effettuata con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta e degli eventuali subappaltatori. L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell'esecuzione del

contratto, l'Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del Codice dei contratti.

#### **ART. 13 – VERIFICA DI CONFORMITA'**

Ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016, il contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato descrittivo e prestazionale. La verifica di conformità è effettuata dal responsabile unico del procedimento secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 102. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Qualora il DURC della Ditta assegnataria segnali un'inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo pagamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 50/2016.

#### **ART. 14 – STIPULA DELLA CONVENZIONE**

La stipula della Convenzione avverrà mediante la forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e della L. n. 381/1991, art.5.

La cooperativa affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

Tutte le spese conseguenti e inerenti la Convenzione sono a carico della cooperativa affidataria.

#### **ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione totale o parziale dell'accordo quadro sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per il maggior danno arrecato.

#### **ART. 16 – PENALI e RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora la cooperativa affidataria, senza giusta causa, non esegua ovvero non completi il servizio con i tempi e le modalità stabiliti all'art. 1 del Capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà applicare una penale forfettaria di **€ 300,00**, che sarà inserita in compensazione con gli importi eventualmente dovuti o con escussione della cauzione definitiva riservandosi in ogni caso la risoluzione in danno del contratto.

La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del direttore dell'esecuzione del contratto con lettera raccomandata o posta certificata per iscritto all'Assegnatario. La cooperativa potrà produrre le proprie controdeduzioni, debitamente documentate; l'Amministrazione si riserverà la facoltà di controllare l'avvenuta inadempienza e, se del caso, considerarla nulla ai fini della succitata penale, una volta comprovata la mancanza di dolo e/o trascuratezza.

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- contestazione di n. 3 gravi inadempienze della cooperativa ossia mancata prestazione del servizio oltre i due giorni consecutivi o gravi, insindacabili ed accertate carenze nelle prestazioni oggetto del contratto;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune di Carpi per oltre 6 mesi dalla scadenza di cui all'articolo 9;

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della cooperativa Sociale dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte del Comune di Carpi, sulla base di provvedimento motivato, di far procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

#### **ART. 17 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

La ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni apportate ai rispettivi contratti collettivi.

La ditta affidataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa per tutto il periodo di validità del contratto.

La ditta affidataria è tenuta altresì all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, le norme in materia di sicurezza sul lavoro, così come previsto dal d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La ditta affidataria si obbliga a onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana.

La ditta affidataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, in particolare il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, pena il suo allontanamento dal servizio disposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il personale della ditta dovrà vigilare con la massima diligenza sulla conservazione del patrimonio culturale del Comune di Carpi, nonché beni, locali, attrezzature dotazioni comunque connessi alle attività oggetto dei servizi di cui al presente atto.

Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (d. lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679).

Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte della ditta affidataria ed eventuali subappaltatori è prevista l'applicazione dell'art. 30 commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e delle norme successive in materia di documento di regolarità contributiva.

## **ART. 18 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal RUP;
- accertamento della sussistenza, in capo alla ditta o di un suo subappaltatore, di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- sospensione o interruzione del servizio da parte della ditta affidataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento a carico della ditta affidataria;
- mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
- un episodio di inadempimento contrattuale, totale o parziale, contestato dall'Amministrazione per mezzo scritto dal Direttore d'esecuzione come sopra previsto all'art. 16.

Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di cui all' art. 3 della L. n. 136/2010.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1 c. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).

#### **ART. 19 – DIRITTO APPLICABILE - FORO COMPETENTE**

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- la l. n. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche e integrazioni;
- il d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- il dpr n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le disposizioni ancora in vigore.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Modena. È sempre esclusa la giurisdizione arbitrale.

#### **ART. 20 – INFORMATIVA PRIVACY**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDPR) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail [privacy@comune.carpi.mo.it](mailto:privacy@comune.carpi.mo.it)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a [responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it](mailto:responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it) oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a [privacy@comune.carpi.mo.it](mailto:privacy@comune.carpi.mo.it) oppure nella sezione Privacy del sito.

L'informativa completa denominata "Utenti settore A7 Cultura" può essere consultata su [www.carpidiem.it/informative](http://www.carpidiem.it/informative) oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213".